

REGOLAMENTO GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 1 - Istituzione del “Garante per i diritti delle persone con disabilità”

1. Presso il Comune di Gualdo Tadino, ai sensi della normativa vigente, è istituito il “Garante per i diritti delle persone con disabilità”.
2. Il Garante è il punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
4. Il Garante è un organo monocratico.

Art. 2 - Nomina del Garante

1. Il/la Garante per i diritti delle persone con disabilità è nominato con provvedimento del Sindaco all'interno di una lista di nominativi che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, e serenità di giudizio, raccolti a seguito di indicazione di apposito avviso pubblico o manifestazione di interesse. La lista dei nominativi è formata a seguito di candidatura spontanea e la selezione vedrà la comparazione dei Curricula attraverso griglie di valutazione specifiche al fine di scegliere la persona più idonea a ricoprire la carica, con i seguenti criteri: titoli di studio, altri titoli culturali e professionali, titoli di servizio e formazione professionale, esperienza nell'associazionismo e nel volontariato sociale.
2. I candidati devono avere una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività e/o delle politiche di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone, nonché esperienza in ambito di inclusione sociale e/o pari opportunità, un idoneo titolo di studio, diploma di laurea o titolo equipollente, attenente alle attività a lui/lei assegnate.
3. Il Garante è nominato tra coloro che offrono ampia garanzia di probità, indipendenza, obiettività, e serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità.
4. L'incarico dura 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta, massimo 6 anni consecutivi di carica. Scaduto il termine, il garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.
5. Le operazioni di selezione, a cura del Settore comunale di riferimento, espletate tramite avviso pubblico o manifestazione di interesse, con almeno 15 giorni di affissione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino, vedranno la formalizzazione della nomina con decreto sindacale e sarà data comunicazione nella prima seduta utile al consiglio comunale.

Art. 3 - Incompatibilità

1. Il Garante non può essere nominato tra:
 - a. i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

b. tra i coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado dei soggetti individuati alla lettera “a”;

c. membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, della direzione aziendale delle Unità Sanitarie Locali; né siano amministratori di enti, società e di imprese a partecipazione pubblica, nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni o che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

d. i dipendenti dell'amministrazione comunale o di altre istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o partecipate, sottoposte a vigilanza o a controllo comunale;

2. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

3. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 4 - Indennità

1. L'incarico ha carattere onorario, il Garante non percepisce alcuna indennità o rimborso, di nessuna natura, ma può utilizzare i locali del Municipio per incontri e riunioni ed usufruire delle attrezzature e delle strumentazioni di proprietà comunale per duplicazione di documenti ed altre attività afferenti al suo ruolo.

Art. 5 - Funzioni del Garante

1. Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività della pubblica amministrazione.

2. Il Garante segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, o non corretti, adottati dal personale inerenti all'applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinino uno specifico pregiudizio alla persona disabile. Se l'omissione è direttamente imputabile al Dirigente della struttura, la segnalazione verrà rivolta al Segretario Comunale ed al Sindaco.

3. Il Garante può richiedere per scritto agli uffici competenti del Comune di Gualdo Tadino notizie e chiarimenti sullo stato del procedimento interessato e consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento.

4. Il Garante può altresì intervenire nei confronti di soggetti, pubblici o privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse. Qualora il soggetto continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalarlo al Sindaco.

5. Il Garante promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e gli altri enti sovra comunali di riferimento.

6. Il Garante svolge il suo ruolo rapportandosi con la Commissione competente per materia e con l'assessore di riferimento.

7. Il Garante ha facoltà di esprimere un parere in merito alle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta che abbiano una diretta attinenza con le politiche della disabilità.

8. Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

9. Il Garante ha facoltà di monitorare l'attuazione, la modifica e le eventuali sollecitazioni esterne inerenti il PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e tutte le normative comunali, regionali e nazionali concernenti le strumentazioni e le infrastrutture a favore delle persone con disabilità in materia di mobilità e vivibilità della città.

10. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore, né individualmente né collegialmente, ai sensi del DLgs 4 marzo 2010, n. 28, in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

11. Il Garante può suggerire direttamente ai Responsabili degli uffici delle modalità, anche di tipo ICT, che agevolino i rapporti con le persone con disabilità.

12. Il Garante interviene, per il tramite del responsabile della transizione digitale, per rendere agevole la consultazione delle informazioni presenti nel sito internet istituzionale del Comune di Gualdo Tadino, da parte delle persone con disabilità, in particolare con ridotte o nulle capacità visive.

13. Il Garante, qualora gli venga richiesto dalla persona con disabilità, valuta, ai sensi del D.lgs 3 maggio 2024, n. 62, la possibilità dell'effettuazione di un'attività di monitoraggio e programmazione del progetto di vita con particolare attenzione ai soggetti che non possono beneficiare di tutte le possibilità che la legge stessa consente.

Art. 6 - Rapporti sull'attività svolta

Entro il 31 Dicembre di ogni anno e alla fine del mandato, il Garante presenta una relazione sull'attività svolta al fine di trasmetterla al Sindaco, alla Giunta comunale e al Consiglio Comunale.

Art. 7 - Rimozione del Garante

1. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Sindaco, qualora questi adotti comportamenti non conformi al presente regolamento e dalle leggi vigenti o non adempia adeguatamente al proprio dovere per gravi fatti e comprovate inadempienze.

2. Il Garante è altresì rimosso qualora si verifichi una causa di incompatibilità sopravvenuta tra quelle previste dall'art. 3 del presente regolamento. Il Garante ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Sindaco e al Segretario Comunale eventuali possibili cause di incompatibilità.

3. Chiunque ne abbia notizia, infine, può segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale situazioni di incompatibilità e di inadempienze relative all'operato del Garante, con documentazione scritta comprovante le proprie argomentazioni nel merito della contestazione.

Art.8- Tutela della privacy

1. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e atti di cui viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente regolamento nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza con particolare riguardo ai dati sensibili e giudiziari. Egli è tenuto all'osservanza delle linee guida e allo scrupoloso rispetto delle direttive impartite dall'Autorità Garante per la Riservatezza dei Dati personali.

Art. 9 - Norme finali

Per ogni altro aspetto non opportunamente normato, si rimanda alla normativa dello Statuto Comunale, del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e alla legislazione nazionale in materia.